



associazione dei geometri
della Provincia di Reggio Emilia

Commissione n° 6
AGGIORNAMENTI TARIFFARI, VIDIMAZIONE PARCELLE

PRESENTAZIONE ONORARI APPROVATI DAL CONSIGLIO MODALITA' DI OPINAMENTO CONVENZIONI PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE

Reggio Emilia, 02 Febbraio 2011



associazione dei geometri
della Provincia di Reggio Emilia

Relatore **Avv. PAOLA PRATI**

CONVENZIONE

RECUPERO CREDITI IN FORMA RAPIDA DI CREDITI E TITOLI ESECUTIVI

(LIQUIDATI DAL GIUDICE)

**PER GLI ASSOCIATI ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

PRESCRIZIONE DEL CREDITO

Causa generale di estinzione dei diritti dovuta all'inerzia del titolare del diritto che trascura di esercitarlo per il tempo determinato dalla legge. (Art. 2934 c.c.)

Salvo i casi in cui la legge dispone altrimenti il termine ordinario di prescrizione è di dieci (10) anni.

Il diritto dei professionisti, e quindi dei geometri, a percepire il proprio compenso si prescrive in tre (3) anni.

<<Art. 2956: Si prescrive in tre anni il diritto:

- 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;*
- 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate;*
- 3) dei notai, per gli atti del loro ministero;*
- 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.>>*

Ai sensi dell'art. 2957 c.c. il termine della prescrizione decorre automaticamente dal compimento della prestazione.

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

<<Art. 2943. Interruzione da parte del titolare.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.>>

COSTITUZIONE IN MORA

- Intimazione e/o semplice richiesta di pagamento ove sia **chiara e inequivoca** la volontà di far valere il proprio diritto ed ottenere il soddisfacimento del proprio credito. A tal fine non sono richieste particolari formulazioni.

Es.: <<Con la presente, Vi invito a provvedere, entro e non oltre il termine di giorni _____ dal ricevimento della presente, al pagamento dell'importo di € _____ di cui alla fattura n. ___ del _____, scaduta e rimasta inevasa. La presente costituisce formale costituzione in mora ed interruzione della prescrizione. Avviso che in difetto, sarò costretto ad adire le vie legali>>

- Forma scritta.

- Prova dell'avvenuta ricezione della richiesta di pagamento da parte del destinatario: conoscenza legale ⇒ L'uso della lettera raccomandata con avviso di ricevimento costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio di ricevuta, da cui può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione.

ALTRI ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE

- Proposizione di una domanda giudiziale.
- Riconoscimento di debito

<<Art. 2944. Interruzione per effetto di riconoscimento.

La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.>>

Il riconoscimento del debito deve risultare in modo univoco. Non dà luogo al sorgere di una nuova obbligazione sicché dal momento del riconoscimento inizia a decorrere il medesimo termine prescrizione cui è soggetto il diritto riconosciuto.

EFFETTI DELL'INTERRUZIONE

A seguito dell'atto interruttivo, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

Se la prescrizione è interrotta per effetto di un atto giudiziale, la prescrizione non decorre finché non passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

CONVENZIONE

Come da proposta di convenzione studiata con la commissione di studio 3 del Collegio, approvata dai Consigli di Associazione e Collegio, si porta a conoscenza delle prestazioni convenzionate a cui gli iscritti all'associazione possono accedere.

Modalità e vademecum per accedere al servizio

Gli iscritti all'Associazione dei Geometri della provincia di Reggio Emilia.

Con riferimento alla FASE ESECUTIVA, costituiscono oggetto della presente convenzione soltanto le procedure esecutive mobiliari e le procedure di pignoramento presso terzi, restando escluse le procedure esecutive immobiliari, l'opportunità delle quali, ed i cui costi, dovranno essere valutati di volta in volta con riguardo al caso concreto.

Rimangono, inoltre, escluse le prestazioni di eventuali attività giudiziali per il contenzioso ordinario per le quali, in ogni caso, Vi verranno riservate, in caso di spese di lite a Vostro carico, condizioni di particolare favore.

RECUPERO CREDITI IN FORMA RAPIDA

FASE 1 – INTERVENTO PRELIMINARE

Viene trasmesso via fax estratto della posizione debitoria: entro giorni 8, preso in esame il caso ed il titolo, verificata la solvibilità del debitore, viene valutata l'efficacia o meno di eventuale azione legale coattiva, viene concordato testo da inviare al debitore dal creditore convenzionato; fase di assistenza convenzionata priva di corrispettivo.

FASE 2 – ATTIVAZIONE PROCEDURA LEGALE

Valutata la posizione, viene predisposto e firmato conferimento professionale di mandato per il recupero; si procede alla spedizione di una formale lettera di diffida con costituzione in mora del Debitore, a mezzo raccomandata a.r., con addebito fin d'ora dei relativi costi, consistenti in € 127,00, già comprensivi di accessori di legge e spese vive, ad esclusivo carico del Debitore stesso; non e' prevista anticipazione.

Tuttavia, si precisa che nell'ipotesi in cui il Debitore ometta di corrispondere le spese legali di diffida, il Creditore Convenzionato dovrà corrispondere la somma convenuta di € 127,00 (oltre eventuali ulteriori anticipazioni e spese vive che verranno, se del caso, debitamente documentate) somma che, in ogni caso, il Creditore dovrà corrispondere, anche in caso di revoca del mandato.

FASE 3 – DECRETO INGIUNTIVO E RELATIVO PRECETTO

La fase monitoria verrà attivata a richiesta nel caso in cui la lettera di diffida rimanga priva di riscontro nel termine di 10 giorni dalla sua ricezione. In tale fase è prevista la corresponsione delle anticipate spese, fatto salvo il recupero del maggior dovuto presso il Debitore, da corrispondersi come da tabella che segue:

Valore della posizione	Decreto Ingiuntivo e Precetto (compresi accessori)	Anticipare Spese (Contributo unificato, Bolli postali, imposta di registro ecc. ecc.)	TOTALE
Fino € 2.600,00	€ 270,00	A lista oggi orientativamente € 300,00	€ 570,00
Da € 2.601,00 a € 25.900,00	€ 350,00	A lista oggi orient. € 300,00	€ 650,00
Oltre	€ 450,00	A lista oggi orient € 550,00	€ 1.000,00

FASE 4 – FASE ESECUTIVA

La fase esecutiva verrà attivata a richiesta nel caso in cui il decreto ingiuntivo non abbia sortito alcun effetto, cioè nel termine imposto nel decreto; in tale fase è prevista la corresponsione delle spese, fatto salvo il recupero del maggior dovuto presso il Debitore, da corrispondersi come da tabella che segue:

Valore della posizione	Anche per il caso in cui il pignoramento termini con esito negativo, o con esito negativo delle aste, o con ricavato inferiore rispetto al credito (compresi accessori)	Anticipate Spese (Contributo u, Bolli postali, reg.)	TOTALE
Fino ad € 2.600,00	€ 124,00	A lista oggi orientativamente € 150,00	€ 274,00
Da € 2.601,00 a € 25.900,00	€ 153,00	A lista oggi orient. € 150,00	€ 303,00
Oltre	€ 245,00	A lista oggi orient. € 150,00	€ 395,00

In caso positivo si prevede il recupero del dovuto, più interessi ed anticipazioni corrisposte, al termine della procedura (approssimativamente stimata intorno ai 18 / 24 mesi). Nel caso negativo – mancata disponibilità di fondi del debitore – il creditore convenzionato dovrà far fronte solo ai costi di prestazione legali minimi stabiliti da convenzione.

RECUPERO CREDITI IN FORMA RAPIDA DI TITOLI ESECUTIVI (LIQUIDATI DAL GIUDICE)

FASE 1 – INTERVENTO PRELIMINARE

Viene trasmesso via fax estratto della posizione debitoria: entro giorni 8, preso in esame il caso ed il titolo, verificata la solvibilità del debitore, viene valutata l'efficacia o meno di eventuale azione legale coattiva, viene concordato testo da inviare al debitore dal creditore convenzionato; fase di assistenza convenzionata priva di corrispettivo.

FASE 2 – ATTIVAZIONE PROCEDURA LEGALE

Valutata la posizione, viene predisposto e firmato conferimento professionale di mandato per il recupero; si procede alla spedizione di una formale lettera di diffida con costituzione in mora del Debitore, a mezzo raccomandata a.r., con addebito fin d'ora dei relativi costi, consistenti in € 127,00, già comprensivi di accessori di legge e spese vive, ad esclusivo carico del Debitore stesso; non e' prevista anticipazione.

Tuttavia, si precisa che nell'ipotesi in cui il Debitore ometta di corrispondere le spese legali di diffida, il Creditore Convenzionato dovrà corrispondere la somma convenuta di € 127,00 (oltre eventuali ulteriori anticipazioni e spese vive che verranno, se del caso, debitamente documentate) somma che, in ogni caso, il Creditore dovrà corrispondere, anche in caso di revoca del mandato.

FASE 3 – ATTO DI PRECETTO

In caso di recupero crediti di titoli esecutivi riguardanti onorari liquidati in giudizio, è prevista l'anticipazione delle spese, mediante l'applicazione della seguente tabella, fatto salvo il recupero del maggior dovuto presso il Debitore, e fatte salve le eventuali maggiori spese che verranno debitamente documentate:

Valore della posizione	Atto di Precetto (compresi accessori)	Spese (marche, bolli postali)	TOTALE
Fino ad € 2.600,00	€ 250,00	Ad oggi orient. € 30,00	€ 280,00
Da € 2.601,00 a € 25.900,00	€ 300,00	Ad oggi orient. € 30,00	€ 330,00
Oltre	€ 422,00	Ad oggi orient. € 30,00	€ 452,00

FASE 4 – FASE ESECUTIVA

La fase esecutiva verrà attivata a richiesta nel caso in cui l'atto di precetto non abbia sortito alcun effetto, cioè nel termine di 10 giorni dalla notifica del precetto; in tale fase è prevista la corresponsione delle spese, fatto salvo il recupero del maggior dovuto presso il Debitore, da corrispondersi come da tabella che segue:

Valore della posizione	Anche per il caso in cui il pignoramento termini con esito negativo, o con esito negativo delle aste, o con ricavato inferiore rispetto al credito (compresi accessori)	Anticipate Spese (Contributo, Bolli postali, imposte...)	TOTALE
Fino ad € 2.600,00	€ 124,00	A lista oggi orient. € 150,00	€ 274,00
Da € 2.601,00 a € 25.900,00	€ 153,00	A lista oggi orient. € 150,00	€ 303,00
Oltre	€ 245,00	A lista oggi orient. € 150,00	€ 395,00

In caso positivo si prevede il recupero del dovuto, più interessi ed anticipazioni corrisposte, al termine della procedura (approssimativamente stimata intorno ai 18 / 24 mesi). Nel caso negativo – mancata disponibilità di fondi del debitore – il creditore convenzionato dovrà far fronte solo ai costi di prestazione legali minimi stabiliti da convenzione.

Intestazione

Spett: avv. PAOLA PRATI
Fax 0522. 440147

Il sottoscritto Geom., con studio tecnico
in....., Vian....., cap.
c.f., P. IVA, iscritto al Collegio dei
Geometri di Reggio Emilia al n., e quindi all'Associazione dei Geometri della Provincia di
Reggio Emilia

chiede

l'intervento dell'Avv. PRATI PAOLA in base alla Convenzione stipulata in data
con l'Associazione dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia:

.....
.....
.....
.....

Per tali prestazioni professionali si concorda l'onorario di €e rimborso spese (esenti
art.15 DPR 633 del 26/10/1972) €

Timbro e firma

.....



GRAZIE PER L'ATTENZIONE